

N. R.G. 1399/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. *Elena Fumagalli*, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 1399/17 promossa

da

con gli avv. Angelo Verga e Valentina Verga, con domicilio eletto come in atti;

RICORRENTE

contro

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore,

con l'Alberto Sbarra, con domicilio eletto come in atti;

RESISTENTE

Data della discussione: 5/6/2018

Oggetto: modifica unilaterale orario di lavoro part-time e risarcimento danni.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5/10/2017 – premesso di essere stato assunto in data 1/3/2004 da s.r.l. (oggi s.p.a.) come operaio di V° livello addetto al bar dell'aeroporto di Malpensa Terminal 2 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario part-time 24 ore settimanali su 6 giorni, poi passato a 30 ore settimanali a far data dal 24/5/2005; di aver sempre effettuato il turno di lavoro di apertura del bar, dalle ore 6,30 alle ore 10,30, poi nel tempo parzialmente modificato anche in base alle mutate esigenze dello scalo aeroportuale, con l'anticipazione dell'inizio della prestazione lavorativa da ultimo alle ore 3,30; di aver subito improvvisamente, senza preventiva comunicazione e senza alcun accordo in tal senso, a partire dal luglio 2016 un stravolgimento dei turni lavorativi, situazione che ha creato gravi disagi anche per

pagina 1 di 4



l'impossibilità di continuare ad accudire gli anziani genitori; di aver richiesto senza esito il ripristino dell'orario di lavoro svolto sino al giugno 2016 e di aver accusato, a causa dello stress lavorativo accumulato per i continui cambi turno, una grave crisi d'ansia che ha imposto periodi di astensione dal lavoro e l'assunzione di terapie farmacologiche; - conveniva in giudizio

s.p.a., in persona del legale rappresentante, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica unilaterale del turno di lavoro a far data dal mese di luglio 2016, con conseguente condanna della società resistente a ripristinare il turno di lavoro di apertura del bar. Svolgeva ulteriori domande in via subordinata e chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.

Con memoria telematica in data 15/2/2018 si costituiva in giudizio

s.p.a. chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese.

Tentata senza esito la conciliazione della causa, all'udienza del 5/6/2018, esaurita la discussione orale, il Giudice ha definito il giudizio dando lettura della presente sentenza.

* * * * *

La domanda proposta da _____ non è fondata e non merita accoglimento.

Parte ricorrente, nel produrre in giudizio il contratto di assunzione in data 1/3/2004, ha ommesso di allegare la tabella dei turni relativamente ai quali egli ha dichiarato di accettare di lavorare (*"...restando sin d'ora d'accordo che il lavoro potrà svolgersi a turni sia nell'arco giornaliero e notturno sia nell'arco settimanale e plurisettimanale (vedi tabella allegata)..."*) (v. doc. 1 contratto di assunzione e doc. 1 fasc. resistente contratto di assunzione con allegato tabella turni sottoscritta dal sig.

_____ per accettazione). In tale tabella venivano previsti sei turni giornalieri (A, B, C, D, E e F) su nove settimane con il riposo (R) a scorrimento, ossia il riposo non sempre coincideva con il sabato o la domenica in quanto il punto vendita era (ed è) aperto 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Sottoscrivendo tale tabella il ricorrente ha preso atto della possibilità di essere adibito a tale schema di turni con clausole orarie flessibili ed elastiche.

In più si deve rilevare come in data 17 maggio 2005 le organizzazioni sindacali di Malpensa abbiano sottoscritto un accordo (doc. 2) in cui veniva recepita la necessità di un modello organizzativo che tenesse conto della tipologia del servizio erogato (apertura per tutto l'anno) e della flessibilità della domanda (in aeroporto si alternano periodi di alta affluenza di passeggeri, come in estate e a Natale, e periodi di scarsa affluenza, come a novembre). Per quanto concerne il part-time, venivano previsti e riconosciuti dei riposi aggiuntivi annui *"...utilizzando la stessa turnazione in uso per il part-time come mostrato nello schema dell'allegato A"*. Inoltre al punto 6.1 veniva previsto che *"... solo ed esclusivamente ai dipendenti come dall'elenco (allegato 1), verrà riconosciuta la turnazione dei riposi*



come illustrata nell'allegato B". Tra i dipendenti del predetto allegato vi era anche signor _____, come tale pertanto tenuto alla turnazione con i riposi a scorrimento con cinque giornate lavorative ed un riposo.

Se dunque questo è il regime concordato tra le parti e con le organizzazioni sindacali, nessun obbligo incombe in capo al datore di lavoro di adibire il ricorrente esclusivamente al turno mattutino; il fatto che egli abbia, per un lungo periodo, espletato l'attività lavorativa sempre (o quasi sempre) su tale turno - comunque usufruendo del riposo "a scorrimento" ossia cinque giorni di lavoro ed uno di riposo che solo occasionalmente coincide con il sabato, ciò che evidenzia che anche lui è sempre stato inserito nella turnazione pluriperiodale - non comporta un suo diritto a mantenere un turno fisso, neppure per *facta concludentia*, nel momento in cui la società fa presente che una simile situazione in questo momento metterebbe in crisi l'organizzazione del lavoro.

A tutto ciò deve aggiungersi che le nuove disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, D. Lgs. n. 81/2015 prevedono la possibilità per il datore di lavoro la cui organizzazione del lavoro è articolata in turni (cioè che pacificamente avviene nel caso di specie) di non indicare nel contratto di lavoro la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; ciò senza neppure la necessità di un accordo in sede sindacale, peraltro esistente nel caso di specie.

Alla luce della nuova normativa, poiché l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, la società resistente può stabilire i turni di lavoro mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite e quindi affiggere i turni programmati ogni 15 giorni sulla bacheca aziendale con una settimana di anticipo al fine di consentire ai dipendenti di organizzarsi. Poiché il sistema turni del lavoro a tempo parziale adottato dalla società resistente risulta legittimo siccome conforme alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva tenuto conto del fatto che

_____ opera nel settore della ristorazione e che pertanto può organizzare la collocazione temporale delle prestazioni lavorative dei dipendenti secondo turni variabili, la domanda proposta da _____ non è fondata e deve essere respinta. Pure destituita di fondamento è la domanda di risarcimento danni dal momento che la società resistente ha sempre rispettato l'obbligo di informare i dipendenti circa i turni di lavoro con sufficiente preavviso, ciò che garantisce anche l'organizzazione della vita personale dei lavoratori.

Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e della situazione lavorativa della ricorrente, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Busto Arsizio, 5/6/2018

Il Giudice del lavoro

Dott. Elena Fumagalli

